



Prot. n° 6504/p/cv

Roma, 5 febbraio 2015

A tutte le Casse Edili

e, p.c. ai componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Lettera Circolare n. 5/2015

Oggetto: accordo retribuzioni convenzionali

Si invia, in allegato, l'accordo sottoscritto in data 3 febbraio u.s. da ANCE, ACI-PL, ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL in merito alle retribuzioni convenzionali.

Cordiali saluti

Il Direttore
Mauro Miracapillo



Allegato 1

Addì 3 febbraio 2015, in Roma

tra

ANCE,

ACI PL,

ANAEPA-CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,

e

FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL

- in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse Edili

si concorda quanto segue

- 1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione (EDR) e dall'indennità territoriale di settore (ITS).

- 2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal c.c.n.l. che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse Edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa Edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse Edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

- 3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra l'Ance e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.
- 4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del c.c.n.l. sottoscritto dall'Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa Edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del c.c.n.l. stipulato dall'Ance e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse Edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili.

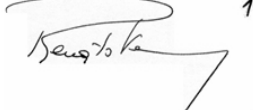
All.: c.s.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE



ACI PL



1

ANAEPA
CONFARTIGIANATO



CNA COSTRUZIONI



FIAE CASARTIGIANI



CLAAI



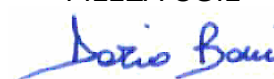
FeNEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



ELEMENTI RETRIBUTIVI NAZIONALI**(VALORI ORARI)**

OPERAI	TOTALE
a) Operai di produzione Operaio di quarto livello	9,67
Operaio specializzato	9,19
Operaio qualificato	8,52
Operaio comune	7,74